



C/2026/4113

29.7.2026

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti relativi all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

(C/2026/4113)

INDICE

	Pagina
1. INTRODUZIONE	2
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO SULL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE ..	3
2.1. Aste che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette	3
2.2. Esenzioni e disposizioni speciali	5
3. PROGETTAZIONE DI ASTE CHE COMPRENDONO CRITERI DIVERSI DAL PREZZO	8
4. SPECIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI CRITERI DIVERSI DAL PREZZO	11
4.1. Condotta responsabile d'impresa	12
4.2. Cibersicurezza e sicurezza dei dati	13
4.3. Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti	15
4.4. Contributo alla resilienza	16
4.5. Contributo alla sostenibilità	20
Allegato 1: diagramma di flusso del criterio della resilienza	22
Allegato 2: esempio di impianti fotovoltaici conformi al regolamento sull'industria a zero emissioni nette a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione	23
Allegato 3: esempio di turbina onshore conforme al regolamento sull'industria a zero emissioni nette a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione	24

1. INTRODUZIONE

I criteri diversi dal prezzo nelle aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sono importanti per stimolare la competitività delle imprese e la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'UE e per attirare ulteriori investimenti puliti in Europa. Il regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (denominato «regolamento sull'industria a zero emissioni nette») ⁽¹⁾ stabilisce norme sui criteri diversi dal prezzo nelle aste che definiscono un nuovo modello per le aste per le energie rinnovabili nell'UE. Tale modello considera i benefici sociali più ampi che si ottengono andando al di là del prezzo nella valutazione delle offerte, tra cui la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione dell'ambiente e una catena di approvvigionamento più forte.

La relazione Draghi ⁽²⁾ sottolinea l'importanza di criteri diversi dal prezzo per migliorare l'integrazione del sistema, promuovere l'innovazione e incentivare la resilienza, tra gli altri obiettivi. La relazione afferma inoltre che gli orientamenti della Commissione saranno importanti per sostenere gli Stati membri nella chiara definizione e applicazione dei criteri ⁽³⁾. La presente comunicazione risponde direttamente a tali ambizioni, favorendo la comprensione dei criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e fornendo indicazioni pratiche per facilitarne l'applicazione coerente ed efficace in tutta l'UE.

Le aste per le energie rinnovabili («aste») sono un meccanismo per le procedure di gara a sostegno della produzione o del consumo di energia da fonti rinnovabili. L'aumento della quota di energia generata a partire da fonti rinnovabili è stato notevolmente agevolato dalle aste organizzate dagli Stati membri. Tali aste possono implicare aiuti di Stato e prevedere l'aggiudicazione a uno sviluppatore dei diritti per sviluppare un progetto in un luogo specifico o di un sostegno pubblico per la realizzazione di progetti in materia di energie rinnovabili, o entrambe le cose. Le aste consentono agli Stati membri di stabilire il livello di sostegno finanziario da destinare alle tecnologie delle energie rinnovabili con modalità concorrenziali e sono fondamentali anche per ottimizzare il livello di sostegno pubblico ⁽⁴⁾. Pertanto contribuiscono in modo significativo ad accelerare la transizione dai combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili nell'UE. Includendo criteri diversi dal prezzo nella progettazione delle aste, gli Stati membri possono promuovere obiettivi strategici diversi e dare il giusto riconoscimento ai progetti che si distinguono sulla base di criteri di qualità diversi dal prezzo.

L'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette impone agli Stati membri di includere determinati criteri diversi dal prezzo in almeno il 30 % del volume messo all'asta annualmente o, in alternativa, in almeno 6 gigawatt all'anno per Stato membro nelle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili ⁽⁵⁾. Questa disposizione si applica dal 30 dicembre 2025.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili («regolamento di esecuzione») specifica ulteriormente i criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette ⁽⁶⁾, ne facilita l'elaborazione e l'applicazione e garantisce l'uniformità in tutta l'Unione, offrendo nel contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri.

La presente comunicazione è intesa unicamente come documento di orientamento allo scopo di sostenere gli Stati membri nell'attuazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare il regolamento con efficacia definitiva.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

⁽²⁾ Draghi, M. (2024), *Il futuro della competitività europea*, Bruxelles, Commissione europea. Disponibile all'indirizzo: La relazione Draghi sulla competitività dell'UE (consultato il 12.3.2026).

⁽³⁾ Nella relazione Draghi si afferma che gli orientamenti della Commissione saranno fondamentali per accompagnare gli Stati membri nella definizione e nell'applicazione di criteri chiari, trasparenti, comparabili e di facile accesso, applicazione e misurazione.

⁽⁴⁾ Raccomandazione della Commissione del 13.5.2024 sulla progettazione delle aste per le energie rinnovabili (C (2024) 2650).

⁽⁵⁾ La soglia del 30 % dovrebbe essere calcolata utilizzando un parametro analogo per l'intero volume messo all'asta, indipendentemente dal fatto che si tratti di capacità o di generazione.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili (GU L, 2025/1176, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1176/oj).

La presente comunicazione non riguarda le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili effettuate conformemente alla legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici ⁽⁷⁾ e altre forme di intervento pubblico. Tali argomenti sono trattati in comunicazioni distinte della Commissione, che contengono rispettivamente gli orientamenti relativi all'articolo 25 ⁽⁸⁾ e all'articolo 28 ⁽⁹⁾ del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DEL REGOLAMENTO SULL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE

2.1. Aste che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'industria a zero emissioni nette

L'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette si applica:

- 1) *alle aste per le tecnologie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j), che sono tecnologie delle energie rinnovabili*

A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, è opportuno includere criteri diversi dal prezzo nelle aste per le tecnologie che soddisfano due condizioni: 1) le tecnologie sono elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j); e 2) sono considerate tecnologie delle energie rinnovabili. L'articolo 3, punto 3), del regolamento sull'industria a zero emissioni nette definisce le «**tecnologie delle energie rinnovabili**» come tecnologie che producono energia da fonti rinnovabili. In questo caso l'espressione «energia da fonti rinnovabili» segue la definizione dell'articolo 2, punto 1), della direttiva sulle energie rinnovabili ⁽¹⁰⁾ che recita «l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei rifiuti discaricati, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas».

Sulla base di tali condizioni, le tecnologie in questione sono elencate nella nota 2 del regolamento di esecuzione e sono le seguenti:

- tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;
- tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;
- pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;
- tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile, laddove usate per generare energia rinnovabile;
- tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;
- tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili che sono tecnologie per i combustibili rinnovabili.

Delle tecnologie elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j), del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, le seguenti **non sono considerate tecnologie delle energie rinnovabili** e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del medesimo regolamento: c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia ⁽¹¹⁾; g) tecnologie di CCS; h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete; i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare.

Le «**tecnologie dell'idrogeno**», come gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, sono neutre rispetto al fatto che l'idrogeno che producono sia o meno una fonte di energia rinnovabile. Le tecnologie dell'idrogeno rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette solo quando sono utilizzate per produrre energia rinnovabile. Ciò non significa che gli Stati membri non possano applicare l'articolo 26 alle aste a sostegno delle tecnologie dell'idrogeno che possono essere utilizzate anche per produrre idrogeno non rinnovabile.

⁽⁷⁾ Direttiva 2009/81/CE, direttiva 2014/23/UE, direttiva 2014/24/UE o direttiva 2014/25/UE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>).

⁽⁸⁾ Riferimento agli orientamenti relativi all'articolo 25 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi all'attuazione dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) (GU C, C/2026/123, 7.1.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/123/oj>).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

⁽¹¹⁾ Va osservato che le tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia possono comunque essere promosse applicando il criterio dell'integrazione del sistema energetico.

secondo la direttiva sulle energie rinnovabili. Tuttavia ai fini del calcolo della soglia minima del volume d'asta, che deve applicare i requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, non si può tenere conto dell'idrogeno che non è di origine rinnovabile. I «**combustibili alternativi sostenibili**», come definiti all'articolo 3, punto 7), del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, sono carburanti sostenibili per l'aviazione, carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione quali definiti all'articolo 3, punto 7), 13) o 17), del regolamento (UE) 2023/2405 destinati al settore dell'aviazione o combustibili destinati al settore marittimo individuati conformemente ai criteri di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1805. Poiché tale definizione comprende combustibili con una fonte di energia non rinnovabile, è necessario precisare che solo le tecnologie di combustibili alternativi sostenibili utilizzate per produrre energia rinnovabile rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. I combustibili alternativi sostenibili che sono anche rinnovabili e rientrano nell'ambito di applicazione sono pertanto i seguenti: biocarburanti e combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) utilizzati nel settore dell'aviazione e biocarburanti, biogas e RFNBO utilizzati nell'industria marittima.

Inoltre l'energia idroelettrica, l'energia della biomassa, dei gas di scarica e dei gas residui dai processi di depurazione, le tecnologie dell'energia osmotica e le tecnologie dell'energia ambientale diverse dalle pompe di calore non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 in quanto non sono elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j), del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

Alle **aste per tecnologie multiple** (ossia le aste per la diffusione di diverse tecnologie) si applica l'articolo 26 se almeno una delle tecnologie rientranti nell'ambito dell'asta è una tecnologia delle energie rinnovabili contemplata da tale articolo. In caso di aste per tecnologie multiple tutte rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 (ad esempio energia eolica e solare fotovoltaica), le disposizioni dell'articolo 26 si applicano a tutte le tecnologie. Nelle aste in cui solo una o più tecnologie ammissibili rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 (ad esempio tecnologia solare fotovoltaica combinata con lo stoccaggio), l'articolo 26 si applica solo alla componente di energia rinnovabile. Solo la capacità dell'asta dedicata alla tecnologia delle energie rinnovabili sarà pertanto presa in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 26. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di estendere l'applicazione dei criteri diversi dal prezzo alla componente dello stoccaggio. Inoltre, sebbene le tecnologie delle batterie e di stoccaggio non rientrino direttamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, gli Stati membri possono comunque sostenerne la diffusione applicando il criterio dell'integrazione del sistema energetico tra le opzioni indicate nelle considerazioni di sostenibilità.

- 2) *Ad almeno il 30 % del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o, in alternativa, ad almeno 6 gigawatt all'anno per Stato membro per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili*

Il volume messo all'asta è misurato sulla base della capacità o della produzione degli impianti di energia rinnovabile che le aste intendono sostenere. La soglia del 30 % dovrebbe essere calcolata utilizzando un parametro analogo per l'intero volume messo all'asta, indipendentemente dal fatto che si basi sulla capacità o sulla produzione, ed è calcolata a partire dal volume totale messo all'asta per tutte le tecnologie delle energie rinnovabili (ossia non separatamente per ciascuna di queste tecnologie).

L'espressione «annualmente» si riferisce agli anni civili, il che significa che gli Stati membri dovranno garantire che almeno il 30 % del volume messo all'asta per Stato membro in ogni anno civile a partire dal 2026 (o in alternativa almeno 6 gigawatt messi all'asta all'anno) sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. La data pertinente per il calcolo del volume messo all'asta annualmente è la data di pubblicazione dell'asta e non la data di aggiudicazione. Ad esempio, se un'asta è pubblicata nel novembre 2026 e i risultati sono annunciati nel maggio 2027, il volume dell'asta conta ai fini dell'anno in cui questa è stata pubblicata, in questo caso l'anno civile 2026.

Il fatto che un'asta rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 dipende dal suo scopo. L'articolo 26 si applica alle aste quali definite all'articolo 3, punto 27), del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, ossia quelle concepite come meccanismi per le procedure di gara a sostegno della produzione o del consumo di energia da fonti rinnovabili, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici⁽¹³⁾. Le aste che esulano da tale definizione, ossia le aste limitate alla concessione di una licenza o di un diritto di concessione per l'utilizzo dei fondali marini, ma che non sostengono la produzione o il consumo di energia rinnovabile, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Ciò vale anche per gli Stati membri che gestiscono dapprima un'asta per la concessione di diritti di locazione e sviluppo e successivamente un'asta per fornire sostegno finanziario.

⁽¹³⁾ Direttiva n. 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE.

Nel finanziare le tecnologie a zero emissioni nette non è possibile sostenere due volte gli stessi costi. Non è dunque possibile che si presenti una situazione in cui si applichino sia l'articolo 26 che l'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette ⁽¹³⁾.

2.2. Esenzioni e disposizioni speciali

L'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette offre agli Stati membri un margine di manovra per esentare talune aste dall'obbligo di includere criteri diversi dal prezzo e di escludere tali aste dal calcolo dei volumi messi all'asta, annualmente e per Stato membro, al fine di calcolare l'obbligo del 30 % o dei 6 GW di cui all'articolo 26, paragrafo 7, a determinate condizioni. Tali condizioni sono descritte all'articolo 26, paragrafi 5, 10 e 11 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e sintetizzate nella figura 1.

Figura 1

Sintesi delle esenzioni

	Potenziali esenzioni			
	Costi sproporzionati	Aste di piccole dimensioni	Scarsa adesione alle aste	Basso volume di aste
Definizione	Differenze di costo stimate > 15 %	Gli impianti con una dimensione massima del progetto di 10 MW possono essere esclusi dai volumi messi all'asta annualmente	Il volume d'asta non aggiudicato a causa della scarsa adesione derivante dalla disposizione sui criteri diversi dal prezzo può essere dedotto dalla soglia minima e rimesso all'asta	Gli Stati membri che non hanno indetto più di due aste all'anno nei due anni precedenti possono calcolare la quota del volume cui si applicano criteri diversi dal prezzo su tale periodo di due anni.
Requisiti	- I costi devono essere valutati dagli Stati membri prima della pubblicazione dell'asta - Dati oggettivi e verificabili - Sulla base della combinazione di criteri con il minore impatto sui costi	- Con riferimento alla capacità massima considerata ammissibile all'asta - I progetti inferiori a 10 MW che partecipano ad aste senza una soglia massima o con una soglia di capacità più elevata non possono essere esentati	- Si applica solo se è rimessa all'asta la stessa tecnologia specifica - È possibile nello stesso anno o nell'anno successivo	- Il criterio del 30 % minimo deve comunque essere applicato al volume totale - È possibile nello stesso anno o nell'anno successivo

⁽¹³⁾ Se uno Stato membro concede aiuti agli investimenti o al funzionamento per impianti fotovoltaici tramite un'asta, l'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette consente di utilizzare i criteri indicati dallo stesso come:

- criteri di ammissibilità; o
- criteri di aggiudicazione (ossia attribuire più punti nell'asta ai progetti conformi ai criteri del regolamento sull'industria a zero emissioni nette).

Ad esempio, per il sostegno concesso al fotovoltaico, gli stessi costi ammissibili (i costi di acquisizione del fotovoltaico) non possono essere finanziati con un'altra misura di sostegno. Il fotovoltaico non può pertanto essere finanziato mediante una misura di aiuto agli investimenti distinta (ad esempio con una compensazione finanziaria supplementare ai sensi dell'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette).

Se uno Stato membro concede aiuti agli investimenti per l'acquisto di fotovoltaico al di fuori di un'asta (ad esempio sulla base delle intensità di aiuto), l'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette consente:

- l'utilizzo di criteri diversi dal prezzo come criteri di ammissibilità; o
- la concessione di una compensazione finanziaria supplementare per il fotovoltaico conforme al regolamento sull'industria a zero emissioni nette entro i limiti di intensità di aiuto previsti dalle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato. Tali limiti di intensità di aiuto sono determinati dalle disposizioni applicabili del regolamento generale di esenzione per categoria, della disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita o della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG).

Gli stessi costi ammissibili non possono essere finanziati nell'ambito di più di una misura di sostegno. Ciò significa che l'aiuto agli investimenti per il fotovoltaico concesso al di fuori di un'asta (ad esempio con una compensazione finanziaria supplementare a norma dell'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette) non può ricevere sostegno per gli stessi costi ammissibili (i costi di acquisizione del fotovoltaico) nell'ambito di un'altra misura di sostegno in cui, ad esempio, l'aiuto sarebbe concesso tramite un'asta (indipendentemente dal fatto che l'asta rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette).

Nella concessione del sostegno è pertanto impossibile che si presenti una situazione in cui si applichino sia l'articolo 26 che l'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette.

2.2.1. Costi sproporzionati dell'asta

L'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette stabilisce che gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a includere nelle loro aste i criteri diversi dal prezzo di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo qualora, applicando tali criteri, si troverebbero a sostenere costi sproporzionati.

Secondo tale disposizione, possono essere considerate sproporzionate le differenze di costo stimate superiori al 15 % per asta.

È importante chiarire che l'espressione "differenze di costo stimate" non si riferisce alle differenze di costo delle tecnologie specifiche messe all'asta, come prodotti o componenti finali, bensì ai costi dell'asta stessa, ossia ai costi sostenuti dallo Stato membro in conseguenza dell'applicazione di criteri diversi dal prezzo, in termini di maggiore sostegno fornito ai vincitori dell'asta o di minori proventi derivanti dall'asta. Il costo sproporzionato deve essere valutato dallo Stato membro prima della pubblicazione dell'asta. Può essere dimostrato solo se lo Stato membro fornisce dati oggettivi e verificabili che dimostrino che l'applicazione di tali criteri diversi dal prezzo in un'asta comporterebbe differenze di costo superiori al 15 % rispetto a un'asta effettuata senza criteri diversi dal prezzo per una determinata tecnologia. «Dati oggettivi e verificabili» significa che, per applicare tale clausola, gli Stati membri dovrebbero fornire dati basati su un'accurata analisi di mercato che dimostri che l'applicazione dei criteri aumenterebbe il costo dei progetti candidati fino a un livello tale da comportare costi sproporzionati rispetto a un'analisi controfattuale dei costi in caso di mancata applicazione dei criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26. Si potrebbe utilizzare come riferimento il costo delle aste più recenti, tenendo conto di altri fattori, quali l'inflazione, il costo del capitale o i vincoli della catena di approvvigionamento, che potrebbero anch'essi incidere sul costo dell'asta. I dati devono essere verificabili, nel senso che i portatori di interessi devono essere informati in merito all'analisi effettuata dallo Stato membro e i dati sottostanti devono essere messi a disposizione degli interessati.

Poiché gli Stati membri godono di un certo grado di flessibilità nell'applicazione dei criteri diversi dal prezzo, tra cui, ad esempio, la possibilità di applicare alcuni di essi come criteri di aggiudicazione e di attribuire una ponderazione bassa a tali criteri di aggiudicazione, la stima della differenza di costo deve basarsi sulla combinazione e sulla definizione di criteri con il minor impatto possibile sui costi. Se il livello minimo di applicazione dei criteri comporta differenze di costo stimate superiori al 15 %, gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26.

2.2.2. Esenzione per le aste di piccole dimensioni

L'articolo 26, paragrafo 10, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette consente di escludere le aste relative a impianti con una dimensione massima del progetto di 10 MW dal calcolo dei volumi messi all'asta annualmente per Stato membro al fine di calcolare l'obbligo del 30 % o di 6 GW di cui all'articolo 26, paragrafo 7. I piccoli Stati membri spesso ricevono offerte solo da piccoli progetti, a causa della limitata disponibilità di territorio. Questa disposizione mira pertanto a evitare che i piccoli progetti, spesso realizzati da microimprese o piccole o medie imprese, siano soggetti a oneri eccessivi dovuti all'obbligo di applicare criteri che potrebbero non essere in grado di rispettare.

La soglia di 10 MW non si riferisce al volume totale massimo dell'asta, ma piuttosto alla capacità massima dei progetti considerati ammissibili nell'ambito dell'asta. Ciò significa che i progetti con una capacità inferiore a 10 MW che partecipano a un'asta priva di una soglia di capacità massima o con una soglia di capacità più elevata non possono essere esonerati dall'applicazione dei criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26.

2.2.3. Esenzione per le aste che registrano una scarsa adesione

L'articolo 26, paragrafo 10, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette prevede anche un'esenzione in caso di scarsa adesione alle aste. Quando un'asta relativa a una specifica tecnologia a cui sono stati applicati criteri diversi dal prezzo registra una scarsa adesione, la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione può essere esclusa dall'applicazione delle disposizioni relative ai criteri diversi dal prezzo.

Un'asta registra una scarsa adesione quando le offerte presentate per tale asta coprono un volume inferiore al volume totale di capacità messo all'asta. In pratica, ciò significa che il volume d'asta non aggiudicato può essere dedotto dai calcoli per la soglia minima obbligatoria del 30 % del volume (o 6 GW) messo all'asta annualmente per Stato membro di cui all'articolo 26, paragrafo 7, ed essere rimesso all'asta nello stesso anno o in un anno successivo. Ciò vale però solo se è rimessa all'asta la stessa tecnologia specifica. Ad esempio, la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione per l'energia eolica offshore può essere esclusa dal calcolo della soglia del 30 % solo deducendola da un'altra asta successiva per l'energia eolica offshore.

Se uno Stato membro mette all'asta un volume totale di 1 GW nel 2026, almeno 300 MW devono essere conformi alle disposizioni del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Se 100 MW non sono aggiudicati nel 2026, tale volume può essere rimesso all'asta in qualsiasi momento senza contribuire al volume totale d'asta. Ad esempio, se nel 2027 è messo all'asta 1 GW, un minimo di 270 MW deve essere conforme al regolamento sull'industria a zero emissioni nette (ossia il 30 % di 900 MW dopo aver dedotto i 100 MW non aggiudicati nel 2026).

2.2.4. Esenzione per il basso volume di aste

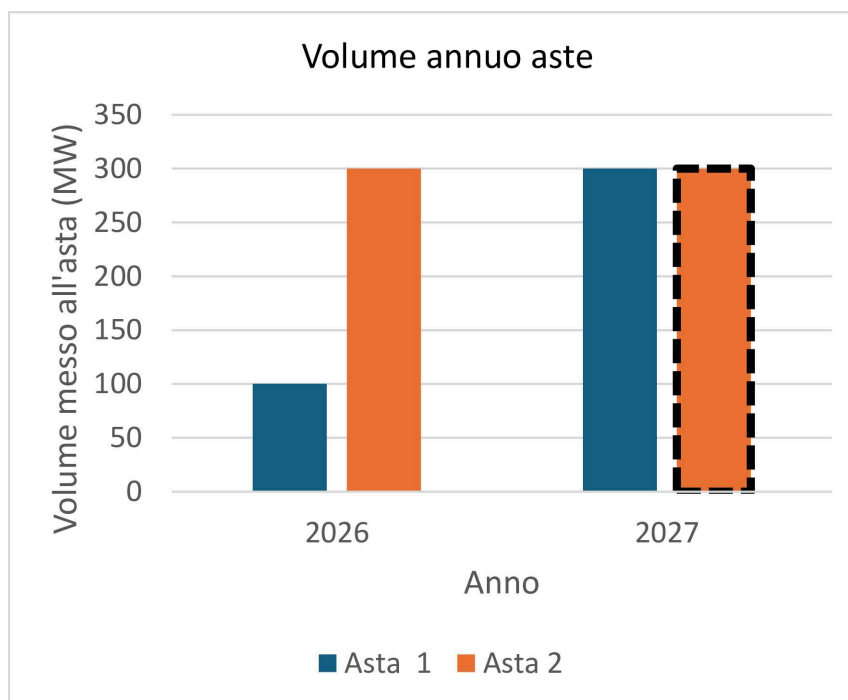
Per facilitare l'attuazione dell'obbligo relativo ai criteri diversi dal prezzo da parte degli Stati membri con un basso volume di aste, l'articolo 26, paragrafo 11, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette prevede una certa flessibilità per quanto riguarda l'applicazione temporale della soglia obbligatoria del 30 %. Sebbene l'obbligo di stabilire criteri diversi dal prezzo si applichi di norma al 30 % dei volumi messi all'asta annualmente, gli Stati membri che non hanno indetto più di due aste all'anno nei due anni precedenti possono calcolare la quota delle aste cui si applicano le disposizioni sui criteri diversi dal prezzo su tale periodo di due anni anziché su base annuale. Ciò significa ad esempio che gli Stati membri che rientrano in questa norma speciale possono decidere di applicare i criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26 non alle aste pubblicate in un determinato anno, ma solo nell'anno successivo, o di applicarli a una quota inferiore al 30 % del volume d'asta in un determinato anno e a una quota superiore in quello successivo, purché i criteri siano applicati al 30 % del volume totale messo all'asta nel periodo di due anni. La tabella seguente presenta un esempio specifico:

Aste (2026 e 2027)	Anno	Volume messo all'asta
Asta n. 1	2026	100 MW
Asta n. 2	2026	300 MW
Asta n. 3	2027	300 MW
Asta n. 4	2027	300 MW
Totale		1 000 MW/1 GW

Il volume minimo messo all'asta che deve essere conforme alle disposizioni del regolamento sull'industria a zero emissioni nette di cui all'articolo 26 è dunque: 30 % di 1 000 MW = 300 MW. Ciò significa che, se l'asta n. 4 del 2027 rispetta le prescrizioni del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, la soglia minima per le aste conformi a tale regolamento è raggiunta.

Figura 2

Distribuzione delle aste di basso valore



Volume totale su un periodo di due anni = $100 + 300 + 300 + 300 = 1\,000 \text{ MW}/1 \text{ GW}$

Volume minimo che deve rispettare le disposizioni del regolamento sull'industria a zero emissioni nette = 30% di $1\,000 \text{ MW} = 300 \text{ MW}$

Se la seconda asta del 2027 (linea tratteggiata) rispetta le prescrizioni del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, la soglia minima per le aste conformi a tale regolamento è pertanto raggiunta.

3. PROGETTAZIONE DI ASTE CHE COMPRENDONO CRITERI DIVERSI DAL PREZZO

L'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette stabilisce norme sulla progettazione delle aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e introduce l'obbligo di applicare determinati criteri diversi dal prezzo, come criteri di preselezione, criteri di aggiudicazione o una combinazione di entrambi, nella progettazione delle aste nazionali.

- I **criteri di preselezione** sono i requisiti minimi che un potenziale offerente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare all'asta o alla procedura di gara. I criteri di preselezione sono pertanto criteri di accettazione/rifiuto e in quanto tali possono fungere da solido strumento di selezione per garantire che solo gli offerenti che soddisfano i criteri di preselezione siano ulteriormente presi in considerazione nella valutazione.
- I **criteri di aggiudicazione** sono criteri utilizzati per valutare e confrontare le offerte presentate e fungono da base per la selezione dell'offerta vincente.
- È possibile utilizzare una **combinazione di criteri di preselezione e di aggiudicazione**, ad esempio applicando alcuni requisiti di un criterio specifico come criteri di preselezione e altri come criteri di aggiudicazione.

L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette prevede che gli Stati membri includano nella definizione delle loro aste i criteri seguenti:

- «a) **criteri di preselezione** relativi a: i) la condotta responsabile d'impresa; ii) la cibersecurity e la sicurezza dei dati; nonché iii) la capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti;
- b) **criteri di preselezione o criteri di aggiudicazione** volti a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza (...).

Figura 3

Criteri di preselezione e di aggiudicazione

I tre criteri diversi dal prezzo elencati alla lettera a) – condotta responsabile d'impresa, cibersicurezza e sicurezza dei dati e capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti – devono pertanto essere inclusi nella progettazione dell'asta come criteri di preselezione. D'altro canto, gli Stati membri possono scegliere se fissare i criteri obbligatori diversi dal prezzo relativi alla resilienza e alla sostenibilità come criteri di preselezione, criteri di aggiudicazione o una combinazione di entrambi (cfr. sezione 4.4 per un esempio). Le autorità pubbliche dispongono pertanto della flessibilità necessaria per adattare la progettazione delle aste e dei criteri diversi dal prezzo alle proprie esigenze specifiche.

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, ultimo comma, agli Stati membri non è precluso il ricorso a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati al medesimo paragrafo.

Nell'applicare i criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero rispettare le disposizioni di tale articolo e le specifiche relative a tali criteri stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176. A meno che non siano esplicitamente autorizzati a farlo, gli Stati membri non devono discostarsi dall'applicazione dei requisiti indicati nel regolamento di esecuzione e i criteri diversi dal prezzo stabiliti nelle rispettive aste devono rispettare tali requisiti.

Nell'applicare il criterio della resilienza, ad esempio, gli Stati membri non dovrebbero imporre requisiti di resilienza più rigorosi di quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione. Poiché l'articolo 7 del regolamento di esecuzione prevede che, affinché le tecnologie fotovoltaiche soddisfino il criterio della resilienza, almeno quattro principali componenti specifici a scelta degli offerenti⁽¹⁴⁾ non devono essere originari di un paese terzo da cui l'UE è dipendente, gli Stati membri non possono modificare tale requisito a tre o cinque principali componenti specifici. Se però la resilienza è applicata come criterio di aggiudicazione, gli Stati membri hanno la possibilità, conformemente al considerando 9 del regolamento di esecuzione, di assegnare punti aggiuntivi (oltre a quelli da assegnare se sono soddisfatti i requisiti minimi dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f)), per il superamento dei requisiti minimi di resilienza. Ciò non consente comunque di apportare modifiche ai criteri diversi dal prezzo relativi alla resilienza elencati e specificati nel regolamento di esecuzione.

⁽¹⁴⁾ Dall'elenco dei prodotti finali e dei principali componenti specifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178.

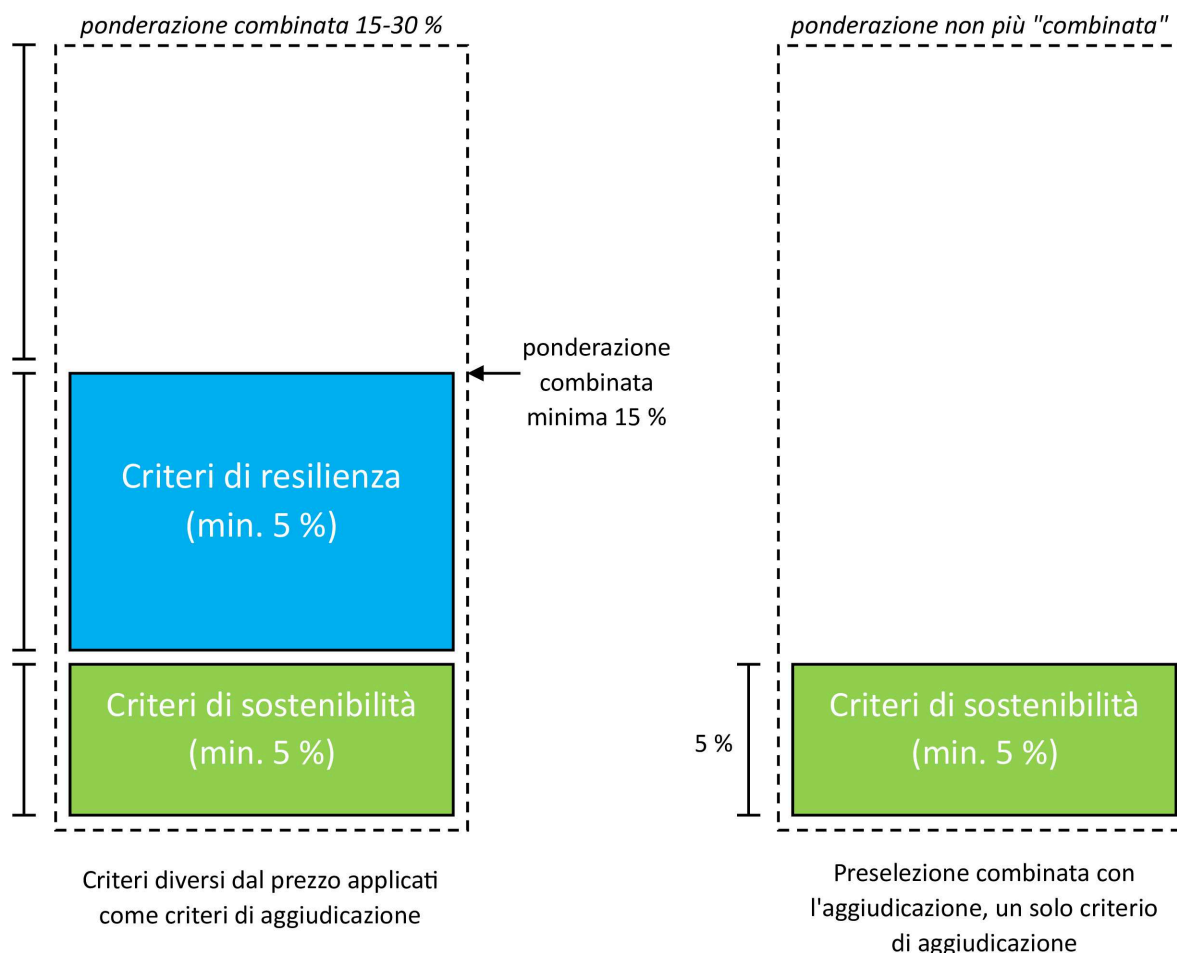
Come illustrato nel considerando 9 del regolamento di esecuzione, le autorità competenti per le aste, nel decidere se applicare il criterio relativo alla resilienza in fase di preselezione o di aggiudicazione, devono tenere conto del livello di dipendenza dell'Unione da un paese terzo per una data tecnologia a zero emissioni nette o i suoi principali componenti specifici, della disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative e del possibile impatto che l'applicazione di un criterio di preselezione piuttosto che di aggiudicazione potrebbe avere sull'approvvigionamento di tali componenti specifici principali. Affinché la progettazione dell'asta rispecchi adeguatamente tali considerazioni, gli Stati membri dovrebbero evitare impatti negativi sulla competitività della procedura di gara e definire e valutare i criteri in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, che non determini un aumento sproporzionato dei costi. Questa situazione potrebbe verificarsi, ad esempio, quando un criterio diverso dal prezzo applicato in fase di preselezione limita il numero di fornitori perché le sue specifiche escludono i fornitori per i quali è particolarmente difficile o costoso conformarsi a tale criterio, ad esempio a causa delle caratteristiche tecniche del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette in questione. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di utilizzare un criterio di aggiudicazione piuttosto che un criterio di preselezione oppure, qualora utilizzino un criterio di preselezione, formularlo in modo da garantire un'ampia partecipazione dei fornitori.

Ponderazione dei criteri diversi dal prezzo come criteri di aggiudicazione

A norma dell'articolo 26, paragrafo 4, «gli Stati membri attribuiscono a ciascuno dei criteri di valutazione del contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, se applicati come criteri di aggiudicazione, una ponderazione minima del 5 % e una ponderazione combinata tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione». Di conseguenza, se i criteri diversi dal prezzo sono applicati come criteri di aggiudicazione la loro ponderazione minima dovrebbe essere del 15 % in totale e del 5 % per ciascun criterio. Ad esempio, uno Stato membro che applichi criteri relativi alla resilienza e alla sostenibilità ambientale come criteri di aggiudicazione in un'asta potrebbe attribuire loro una ponderazione combinata del 15 % (ad esempio il 5 % alla sostenibilità ambientale e il 10 % alla resilienza). Se uno Stato membro combina criteri di preselezione e di aggiudicazione e utilizza un solo criterio diverso dal prezzo come criterio di aggiudicazione (ad esempio l'innovazione come criterio di preselezione e la resilienza come criterio di aggiudicazione), al criterio di aggiudicazione diverso dal prezzo dovrebbe essere attribuita una ponderazione minima del 5 %.

Figura 4

Ponderazione dei criteri diversi dal prezzo



Ciò non pregiudica la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo in assenza di aiuti di Stato ⁽¹⁵⁾. La possibilità di utilizzare criteri diversi dal prezzo in presenza di aiuti di Stato è esplicitamente riconosciuta dalle norme in materia di aiuti di Stato (disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG)) e disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF) ⁽¹⁶⁾. Ulteriori indicazioni sono fornite negli orientamenti sulla progettazione delle aste per le energie rinnovabili ⁽¹⁷⁾. Se l'asta comporta aiuti di Stato, la ponderazione dei criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo deve essere in linea con eventuali limiti applicabili a tali criteri ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. La ponderazione del 30 % per i criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, è in linea con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG) ⁽¹⁸⁾ e con la disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF) ⁽¹⁹⁾ del 2025, che fissano una ponderazione massima del 30 % per i criteri diversi dal prezzo nelle aste che comportano aiuti di Stato. Un esempio di aste che comportano aiuti di Stato sono i contratti bidirezionali per differenza.

4. SPECIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI CRITERI DIVERSI DAL PREZZO

Il regolamento di esecuzione specifica ulteriormente i criteri diversi dal prezzo stabiliti nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, con l'obiettivo di armonizzarne, per quanto possibile, la progettazione e l'applicazione nelle aste per le energie rinnovabili in tutta l'UE. In tal modo contribuisce a ridurre i costi di transazione, a garantire la certezza del diritto e a evitare la frammentazione del mercato interno, pur concedendo agli Stati membri la flessibilità necessaria per adeguare i criteri ai propri sistemi d'asta nazionali e agli obiettivi strategici. Non è stato però possibile conseguire la piena armonizzazione in tutti i casi. Ad esempio il regolamento di esecuzione definisce alcuni dei criteri di sostenibilità ambientale che gli Stati membri possono applicare nelle aste, senza armonizzarli completamente. Inoltre gli Stati membri possono comunque applicare criteri di sostenibilità ambientale diversi da quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione.

La progettazione e l'applicazione dei criteri diversi dal prezzo possono essere allineate con mezzi diversi dall'armonizzazione normativa, ossia mediante il coordinamento tra gli Stati membri, anche attraverso la piattaforma del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Tale aspetto è importante per garantire un'applicazione uniforme di tali criteri, evitare la frammentazione del mercato e fornire segnali chiari ai portatori di interessi.

Ciascun criterio diverso dal prezzo dovrebbe essere valutato e ricevere un punteggio separatamente, così da garantire che le offerte siano valutate in modo obiettivo.

⁽¹⁵⁾ Possibile solo se l'inclusione di tale ponderazione più elevata per i criteri diversi dal prezzo non comporta la riclassificazione di una misura «senza aiuto» come misura di aiuto di Stato in linea con la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ CEEAG, punti 49 e 50, e CISAF, punto 15, lettera d).

Per i regimi di sostegno approvati a norma della CEEAG: «I criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria [in presenza di aiuti di Stato] e, in ultima analisi, per l'assegnazione dell'aiuto nell'ambito della procedura di gara competitiva dovrebbero, come regola generale, porre il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia. Potrà essere opportuno includere altri criteri di selezione che non siano collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura. In tali casi tali altri criteri devono rappresentare non oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione. Lo Stato membro deve motivare la scelta dell'approccio proposto e garantirne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti».

Per i regimi di sostegno approvati a norma della CISAF: «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara che soddisfa tutte le condizioni seguenti: i) è aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e che riducano al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche; ii) almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte è espresso in termini di aiuto per unità di tutela ambientale (ad esempio l'aiuto per unità di produzione di energia di riferimento o di capacità installata o servizio di flessibilità previsto alla sezione 4, o l'importo in EUR per tonnellata di CO₂ eliminata o per unità di energia risparmiata a norma della sezione 5); (...).

⁽¹⁷⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Guidance to Member States on auction design for renewable energy — Accompanying the document Commission Recommendation on auction design for renewable energy* (C (2024) 2650).

⁽¹⁸⁾ Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione – Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (GU C, C/2025/3602, 4.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj>).

4.1. Condotta responsabile d'impresa

Il criterio della condotta responsabile d'impresa è un criterio di preselezione obbligatorio. È inteso a garantire che le attività svolte dalle imprese siano in linea con le esigenze della società e della natura e si basa sul quadro normativo internazionale pertinente. Secondo il considerando 3 del regolamento di esecuzione, il criterio diverso dal prezzo relativo alla condotta responsabile d'impresa «dovrebbe andare oltre gli obblighi relativi al dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione vigente, imponendo l'adozione di misure che attuino gli elementi fondamentali del dovere di diligenza nelle attività commerciali generali dell'offerente legate all'asta». L'articolo 4 del regolamento di esecuzione ha dunque un ambito di applicazione più ampio rispetto all'obbligo introdotto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, esteso a una serie più ampia di società (ossia le società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE relativa alla rendicontazione di sostenibilità delle imprese⁽²⁰⁾ quale definita negli articoli 19 bis e 29 bis della stessa direttiva e successive modifiche) e, per quelle che rientrano già nella sua portata, ne anticipa l'applicazione (prevista nel luglio 2029). L'articolo 4 del regolamento di esecuzione stabilisce obblighi diversi a seconda del profilo degli offerenti. L'obbligo generale per gli offerenti (ad eccezione delle persone fisiche, degli offerenti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e delle comunità dell'energia) consiste nell'adottare misure volte ad attuare, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta, gli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e nel comunicare al pubblico informazioni sulla propria condotta responsabile d'impresa mediante una dichiarazione pubblica che contempli almeno gli elementi fondamentali di cui all'allegato I, punto 61, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2023/2772.

La direttiva (UE) 2024/1760 stabilisce i criteri applicabili ai fini del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Poiché l'articolo 4 del regolamento di esecuzione fa riferimento alla direttiva 2013/34/UE e alla direttiva (UE) 2024/1760 in modo dinamico, i criteri applicabili saranno automaticamente allineati all'evoluzione del contenuto di queste due direttive. La direttiva (UE) 2024/1760, modificata dal pacchetto Omnibus I, stabilisce i criteri di prestazione applicabili ai fini del regolamento sull'industria a zero emissioni nette e rispetto a tutte le imprese cui si applica tale regolamento, garantendo che non vi siano discriminazioni.

Le persone fisiche, gli offerenti che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e le comunità dell'energia che presentano un'offerta relativa a progetti con una capacità inferiore a 10 MW non sono vincolati da tali obblighi. Se tuttavia presentano un'offerta relativa a progetti con una capacità superiore a 10 MW devono riferire, nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta, in merito agli elementi fondamentali del dovere di diligenza di cui all'allegato I, punto 61, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 o con l'ausilio dei principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario raccomandati a livello dell'Unione, ove disponibili. Le autorità competenti possono comunque decidere di applicare gli obblighi generali anche a tali offerenti (nel qual caso l'obbligo di comunicazione non si applicherà). Si tratta ad esempio del caso in cui uno Stato membro tema che gli offerenti possano in ultima analisi essere posseduti o controllati da grandi sviluppatori o da altri terzi.

Se è un'impresa di progetto, l'offerente può soddisfare gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione mediante la relazione consolidata sulla sostenibilità della sua società madre, purché le informazioni pertinenti relative alle attività commerciali dell'impresa di progetto siano chiaramente identificabili in tale relazione, cosicché l'autorità competente possa verificare il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza applicabili. Occorre tuttavia rilevare che l'obbligo di rispettare i requisiti del dovere di diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione rimane in capo alla stessa impresa di progetto. La società madre può riferire in merito alle attività dell'impresa di progetto, ma non può sostituirsi a quest'ultima nel soddisfare tutti gli elementi del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760. Ad esempio la società madre non può sospendere l'esecuzione dei contratti dell'impresa di progetto qualora non sia possibile prevenire o attenuare adeguatamente gli impatti negativi, come previsto dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2024/1760.

⁽²⁰⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

4.2. Cybersicurezza e sicurezza dei dati

A causa dei crescenti rischi di cybersicurezza per il sistema elettrico, la cybersicurezza e la sicurezza dei dati sono incluse come criteri di preselezione obbligatori all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Questo criterio diverso dal prezzo dovrebbe garantire che gli offerenti attuino misure per gestire i rischi di cybersicurezza individuati, per esempio i rischi per la sicurezza della catena di approvvigionamento. La logica alla base dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione è garantire l'adozione di un approccio di gestione del rischio, promuovendo un'attuazione efficace e riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e degli offerenti.

A norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento di esecuzione, tutti gli offerenti sono tenuti ad adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'impianto. Ciò significa che gli Stati membri possono, se del caso, imporre agli offerenti di attuare le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 («direttiva NIS 2») ⁽²¹⁾. L'applicazione del requisito relativo alla cybersicurezza e alla sicurezza dei dati riguarda tutti gli offerenti, indipendentemente dal fatto che rientrino o meno nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2. Gli Stati membri richiederebbero pertanto agli offerenti partecipanti all'asta che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NIS 2 di attuare misure di gestione dei rischi di cybersicurezza sulla base dei principi derivanti dalla direttiva. Sulla base dei principi della direttiva NIS 2, gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di tale direttiva tengano conto dello stato dell'arte e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché dei costi di attuazione. Nel valutare la proporzionalità di tali misure, si deve tenere debitamente conto del grado di esposizione dell'offerente a rischi, delle dimensioni dell'offerente e della probabilità di incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.

Per quanto riguarda il requisito secondo cui le misure tecniche, operative e organizzative volte a garantire la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'impianto di energia rinnovabile dovrebbero essere improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione, l'offerente dovrebbe (prima di sviluppare il sistema informativo e di rete utilizzato nell'impianto, compreso il software) stabilire norme per lo sviluppo sicuro dei sistemi informativi e di rete e applicarle quando sviluppa tali sistemi internamente o quando ne esternalizza lo sviluppo. Le norme dovrebbero riguardare tutte le fasi del ciclo di vita, quali specifiche, progettazione, sviluppo, attuazione, manutenzione e sperimentazione.

Per i prodotti con elementi digitali, compresi hardware e software, il regolamento sulla ciberresilienza (regolamento (UE) 2024/2847) stabilisce **requisiti di cybersicurezza che definiscono un approccio di sicurezza fin dalla progettazione**. I fabbricanti, gli Stati membri e altri portatori di interessi possono trovare informazioni pertinenti sull'attuazione del regolamento sulla ciberresilienza sul sito web della Commissione ⁽²²⁾, comprese le domande frequenti ⁽²³⁾. A livello europeo, le norme armonizzate in fase di elaborazione da parte delle organizzazioni europee di normazione (cfr. CRA European standards | STAN4CR), i futuri orientamenti della Commissione e orientamenti tecnici dell'ENISA ⁽²⁴⁾ daranno un ulteriore contributo all'attuazione di un approccio basato sulla sicurezza fin dalla progettazione. Tra le altre risorse figurano gli orientamenti nazionali pubblicati dagli Stati membri ⁽²⁵⁾. Inoltre l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e il Centro comune di ricerca della Commissione europea hanno effettuato una mappatura delle norme europee e internazionali esistenti nello studio *Cyber Resilience Act Requirements Mapping* ⁽²⁶⁾.

⁽²¹⁾ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

⁽²²⁾ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/cyber-resilience-act-implementation>.

⁽²³⁾ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act-implementation-frequently-asked-questions>.

⁽²⁴⁾ <https://www.enisa.europa.eu/>.

⁽²⁵⁾ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cra-manufacturers>.

⁽²⁶⁾ Hernandez Ramos, J.L., Karopoulos, G., Nai Fovino, I., Spigolon, R., Sportiello, L., Steri, G., Gorniak, S., Magnabosco, P., Atoui, R., Crippa Martinez, C., *Cyber Resilience Act Requirements Standards Mapping*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/905934_JRC137340.

La conservazione e il trattamento dei dati relativi agli impianti di energia rinnovabile al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) possono, a determinate condizioni, mettere a rischio la sicurezza dell'impianto e del sistema nel suo complesso ed essere contrari all'approccio di gestione dei rischi di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione indica pertanto due casi in cui gli offerenti devono garantire che i dati non siano conservati o trattati al di fuori del SEE:

- 1) se l'offerente è soggetto alla giurisdizione di un paese terzo che gli impone di comunicare alle autorità di detto paese informazioni sulle vulnerabilità di software o hardware prima che siano noti casi di sfruttamento di tali vulnerabilità;
- 2) se l'offerente è soggetto a una giurisdizione di un paese terzo dal cui territorio, in base a una dichiarazione pubblica rilasciata per conto dell'Unione o dello Stato membro che conduce l'asta, autori di minacce hanno condotto attività o campagne informatiche dolose.

Gli Stati membri devono individuare le giurisdizioni dei paesi terzi di cui sopra utilizzando i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione. Per quanto riguarda il criterio dell'esistenza di una dichiarazione pubblica per conto dell'Unione dalla quale risulti che autori di minacce operanti nel territorio di un paese terzo hanno condotto attività o campagne informatiche dolose, il considerando 5 fa riferimento al pacchetto di strumenti della diplomazia informatica⁽²⁷⁾, il quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose creato con le conclusioni del Consiglio del giugno 2017 (<https://www.cyber-diplomacy-toolbox.com/>). Il considerando chiarisce inoltre che gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle eventuali misure restrittive imposte dall'Unione per rispondere agli attacchi informatici esterni, sulla base del regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019⁽²⁸⁾. L'allegato di tale regolamento del Consiglio contiene l'elenco dei paesi terzi per i quali è stato reso questo tipo di dichiarazione. Per quanto riguarda le dichiarazioni pubbliche per conto dello Stato membro che effettua l'asta, gli Stati membri sono invitati a consultare le rispettive autorità nazionali responsabili della diplomazia informatica al fine di accertare se siano state adottate dichiarazioni pubbliche pertinenti e, in caso affermativo, per quali aspetti.

Se una di queste due condizioni è soddisfatta, gli offerenti devono presentare un piano di cibersicurezza circostanziato che illustri le misure tecniche, operative e organizzative atte a garantire che i dati utilizzati o generati nell'ambito delle proprie attività commerciali legate alle aste siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (SEE) e non siano trasferiti al di fuori di esso. Tale prescrizione si applica ai dati relativi ai prodotti e servizi TIC utilizzati nel progetto dell'offerente, e non a tutti i dati generati e conservati dall'offerente o alle attività generali dei suoi fornitori. Si considera che i dati sono conservati e trattati all'interno del SEE quando sono conservati e trattati nei locali dell'offerente nel SEE o nei suoi server all'interno del SEE. Inoltre si considera che i dati conservati e trattati nel cloud sono conservati e trattati all'interno del SEE quando la conservazione e il trattamento avvengono esclusivamente in centri dati che servono tale cloud e sono situati all'interno del SEE. Ciò vale anche per i backup e le ridondanze dei server, che devono trovarsi anch'essi all'interno del SEE.

Come indicato nel considerando 4 del regolamento di esecuzione, gli impianti di energia rinnovabile devono far fronte a un'ampia serie di potenziali rischi di cibersicurezza legati alla catena di approvvigionamento, quali un deterioramento grave e imprevisto della catena di approvvigionamento, l'indisponibilità di prodotti, servizi o processi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella **catena di approvvigionamento** o attacchi informatici avviati da soggetti nella catena di approvvigionamento, incluse le attività dolose persistenti di soggetti statali e criminali altamente sofisticati. L'articolo 5, lettera c), del regolamento di esecuzione impone pertanto agli offerenti di garantire e dimostrare, nel caso in cui per i prodotti TIC utilizzati nell'impianto di energia rinnovabile o per i servizi TIC connessi al suo funzionamento si avvalgano di fornitori, che questi ultimi adottano le misure di cui alla lettera a) del medesimo articolo. Di conseguenza, anche i fornitori devono adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, improntate ai principi di sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dell'impianto di energia rinnovabile, comprese, se del caso, le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555. Inoltre le disposizioni dell'articolo 5, lettera b), del regolamento di esecuzione si applicano anche ai fornitori di prodotti e servizi TIC che soddisfano una delle condizioni di cui sopra, nel qual caso detti fornitori devono anche adottare misure atte a garantire che i dati utilizzati o generati nell'ambito delle rispettive attività commerciali legate all'asta siano conservati e trattati nello Spazio economico europeo (SEE) e non siano trasferiti al di fuori di esso. Poiché i fornitori di TIC non partecipano direttamente all'asta e sono selezionati dall'offerente, spetterà a quest'ultimo garantire che anche i fornitori di TIC che soddisfano una delle due condizioni rispettino tale obbligo.

⁽²⁷⁾ Conclusioni del Consiglio su un quadro relativo ad una risposta diplomatica comune dell'UE alle attività informatiche dolose («pacchetto di strumenti della diplomazia informatica»), 19 giugno 2017.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (GU L 129I del 17.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/796/oj>).

Quanto precede si applica a tutti i prodotti TIC utilizzati nell'impianto di energia rinnovabile o nei servizi TIC connessi al suo funzionamento. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 («regolamento sulla cibersecurity»), per prodotto TIC si intende un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo, mentre per servizio TIC si intende un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo della rete e dei sistemi informativi ⁽²⁹⁾. Non esiste un elenco esaustivo e chiuso di prodotti e servizi TIC, in quanto sono in costante evoluzione.

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione precisa quanto segue: «La conformità ai criteri di cui all'articolo 5 è valutata imponendo agli offerenti di presentare un piano per la cibersecurity del rispettivo progetto e di aggiornarlo periodicamente durante l'attuazione del progetto». I requisiti specifici per il piano di cibersecurity, da presentare come prova di conformità nella procedura d'asta, dovrebbero essere stabiliti dallo Stato membro che organizza l'asta. Il piano di cibersecurity dovrebbe documentare in che modo l'offerente individua e affronta i rischi di cibersecurity, comprese le modalità con cui l'offerente e, se del caso, i suoi fornitori attuano le misure tecniche, operative e organizzative richieste. Analogamente, il livello di affidabilità può variare ad esempio da autodichiarazioni, relazioni di audit o certificazioni di terzi indipendenti (ad esempio la certificazione ISO/IEC 27.001 appropriata) a relazioni di ispezione delle autorità competenti per la cibersecurity.

Per quanto riguarda il criterio relativo al controllo operativo di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento di esecuzione, l'articolo 2, punto 5), dello stesso definisce il «controllo operativo» come «l'autorità di introdurre e attuare politiche operative che disciplinano le attività, i processi e le risorse abituali al fine di garantire il buon funzionamento di un impianto, in particolare delle sue reti e dei suoi sistemi informativi». Quindi i requisiti decisivi per il criterio relativo al controllo operativo sono che i) il gestore abbia l'autorità di introdurre e attuare politiche operative per la prosecuzione del funzionamento dell'impianto, in particolare nel caso di un attacco informatico che incida sul buon funzionamento di un impianto e delle reti e dei sistemi informativi che lo sostengono, e che ii) tale gestore sia stabilito nello Spazio economico europeo. I seguenti esempi di controllo operativo sono possibili approcci all'attuazione, ma non costituiscono un elenco esaustivo. L'approccio prescelto dipenderà dalla singola situazione, dalle risorse disponibili, dalla complessità delle operazioni in questione e da altri fattori.

- 1) Per esercitare il massimo livello di controllo, il gestore stabilito nel SEE può mantenere centri di controllo completamente ridondanti, in grado di sostenere il normale funzionamento anche in caso di completa interruzione del servizio. Tale approccio offre la massima resilienza, ma in genere comporta costi operativi più elevati.
- 2) Un'alternativa consisterebbe nell'adottare politiche e procedure che garantiscano una documentazione adeguata, procedure per il passaggio di consegne, attrezzature di riserva, il periodico svolgimento di attività di formazione di personale qualificato e di esercitazioni per assicurare un'agevole presa in carico dell'ambiente e la capacità di applicare tali politiche e procedure.
- 3) Un'altra opzione consiste nel concludere accordi contrattuali con fornitori alternativi, assicurandosi che possiedano le competenze e la capacità necessarie per subentrare nelle operazioni in caso di perturbazione. Tali accordi dovrebbero facilitare una transizione agevole e ridurre al minimo le interruzioni del servizio.
- 4) In ogni caso gli offerenti devono essere in grado di dimostrare che dispongono di meccanismi per mantenere il controllo operativo, in particolare in caso di attacco informatico.

4.3. Capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti

I criteri di preselezione relativi alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti sono requisiti standard nelle aste per le energie rinnovabili. L'articolo 6 del regolamento di esecuzione enuncia le migliori pratiche stabilite in tutta Europa e presenta un elenco di documenti relativi agli offerenti e ai progetti, imponendo agli offerenti l'obbligo di fornire due o più tra i documenti elencati. Spetta agli Stati membri decidere i due (o più) documenti dell'elenco che gli offerenti devono fornire. Gli Stati membri dovrebbero adattare la documentazione richiesta per l'asta alle caratteristiche dell'asta, quali i costi, i rischi e la capacità del progetto, la maturità della tecnologia, il grado di innovazione richiesto dall'asta e altre condizioni di mercato pertinenti.

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersecurity») (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj>).

4.4. Contributo alla resilienza

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette «le aste contribuiscono alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici all'interno dell'Unione».

Secondo il considerando 9 del regolamento di esecuzione, il criterio della resilienza mira a garantire l'accesso dell'Unione europea a un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile: i) riducendo le dipendenze attuali ed evitando nuove dipendenze strategiche da singoli paesi terzi per l'approvvigionamento delle tecnologie delle energie rinnovabili a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici; e ii) migliorando la capacità di produzione dell'Unione di tali tecnologie e componenti. Ciò dovrebbe avvenire senza compromettere il conseguimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

Per conseguire tale obiettivo, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione si basa sull'elenco dei prodotti finali e dei principali componenti specifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 ⁽³⁰⁾ e prevede tre serie di norme che si applicano a tre diversi scenari ⁽³¹⁾.

- 1) **La Commissione ha individuato una dipendenza per l'approvvigionamento dei prodotti finali delle tecnologie delle energie rinnovabili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette ⁽³²⁾:** gli Stati membri devono limitare la partecipazione alle aste pertinenti o attribuire punti sulla base dei requisiti relativi all'origine del prodotto finale e di un certo numero di principali componenti specifici originari di un paese terzo da cui l'Unione è eccessivamente dipendente, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento di esecuzione. Inoltre l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione fissa dei limiti riguardo all'origine di alcuni componenti strategici fondamentali individuati sulla base del loro valore tecnologico e del loro ruolo centrale nella sicurezza dell'approvvigionamento energetico e nella catena di approvvigionamento di specifiche tecnologie a zero emissioni nette. Tali requisiti sono stati fissati tenendo conto delle circostanze e caratteristiche specifiche delle diverse tecnologie delle energie rinnovabili rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, quali la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, una sufficiente capacità di produzione a livello mondiale, il livello di maturità e il tasso di diffusione della tecnologia, l'impatto della diversificazione sulle catene di approvvigionamento e i costi complessivi.

L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione prevede che se «in aggiunta alle condizioni di cui al primo comma, oltre l'85 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di uno o più dei principali componenti specifici è originario di un unico paese terzo, gli Stati membri consentono la partecipazione all'asta o attribuiscono punti soltanto alle offerte in cui, per almeno uno di questi principali componenti specifici, il quantitativo originario del paese terzo in questione non supera l'85 %». Tale requisito è inteso a impedire agli offerenti, quando scelgono quale componente acquistare al di fuori del paese di dipendenza, di scegliere sistematicamente componenti per i quali esiste una dipendenza molto elevata (superiore all'85 %) e di concentrarsi solo sulla diversificazione dei componenti con un basso livello di dipendenza. Gli offerenti non sono tenuti a rispettare tale requisito per tutti i componenti per i quali la dipendenza supera l'85 %, ma solo per almeno uno di essi (ossia se vi sono due o più componenti per i quali c'è una dipendenza così elevata, gli offerenti possono scegliere di rispettare il requisito solo per uno di essi). Se, rispettando i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, l'offerente diversifica già la fornitura di almeno un componente per il quale l'Unione europea presenta una dipendenza superiore all'85 %, si considera rispettato anche il secondo comma. Ad esempio, se un offerente che presenta un progetto solare fotovoltaico utilizza un sistema fotovoltaico con celle non originarie di un paese terzo da

⁽³⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza (GU L, 2025/1178, 18.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1178/oj).

⁽³¹⁾ L'allegato della presente comunicazione contiene un diagramma di flusso per l'applicazione di tali norme.

⁽³²⁾ Oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione europea da un unico paese terzo o almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione europea da un unico paese terzo con un aumento medio di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi. Comunicazione più recente: comunicazione (UE) 2025/9034 della Commissione del 18 giugno 2025 (GU C, C/2025/3236, 18.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3236/oj>).

cui l'Unione europea è dipendente e la Commissione ha constatato nella sua comunicazione sulle quote dell'approvvigionamento originario di diversi paesi terzi ⁽³³⁾ che la quota dell'approvvigionamento di celle fotovoltaiche da un unico paese terzo è superiore all'85 %, l'offerta è conforme anche all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma ⁽³⁴⁾.

- 2) **La Commissione non ha individuato una dipendenza per l'approvvigionamento dei prodotti finali delle tecnologie delle energie rinnovabili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, ma ha individuato una dipendenza per uno o più dei loro principali componenti specifici:** gli Stati membri devono limitare la partecipazione all'asta o attribuire punti soltanto alle offerte in cui, per ognuno di tali principali componenti specifici, il quantitativo originario del paese terzo in questione non supera il 50 %. Tale limite dovrebbe essere misurato a livello di progetto e non a livello di singolo prodotto finale. Ad esempio, se in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, il quantitativo di un determinato componente dell'energia eolica originario del paese nei cui confronti sussiste una dipendenza non può superare il 50 %, l'offerente rispetterà tale requisito se solo la metà delle sue turbine eoliche non utilizza tale componente originario del paese terzo di dipendenza. In alternativa, se ciascun prodotto finale presenta più di un componente di questo tipo e tali componenti sono identici, l'offerente può decidere che ogni turbina eolica sia costituita solo in parte da componenti originari del paese terzo di dipendenza. Il fattore importante per il rispetto dell'articolo 7, paragrafo 2, è che non più del 50 % di tutti i componenti pertinenti utilizzati nel progetto deve essere originario del paese di dipendenza.

L'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, concede agli Stati membri la flessibilità di adottare requisiti meno rigorosi quando la quota dell'approvvigionamento di componenti specifici originari di un unico paese terzo è superiore all'85 % dell'approvvigionamento totale dell'Unione europea. In questo caso, si considera che il livello di dipendenza da un unico paese terzo è talmente elevato che una rigorosa applicazione del criterio della resilienza metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento del componente in questione. Gli Stati membri possono pertanto decidere di fissare un limite massimo più elevato, fino all'85 %, per i componenti originari del paese terzo di dipendenza. Tale limite massimo è stato scelto per evitare che un limite superiore, più vicino al 100 %, renda inefficace la disposizione e per consentire una diversificazione graduale. A tale proposito, è opportuno ricordare il considerando 9 del regolamento di esecuzione, che invita le autorità competenti per le aste, nel decidere se applicare il criterio relativo alla resilienza in fase di preselezione o di aggiudicazione, a «tenere conto del livello di dipendenza dell'Unione da un paese terzo per una data tecnologia a zero emissioni nette o i suoi principali componenti specifici, della disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative e del possibile impatto che l'applicazione di un criterio di preselezione piuttosto che di aggiudicazione potrebbe avere sull'approvvigionamento di tali componenti specifici principali».

- 3) **La Commissione non ha determinato, nel caso dell'energia eolica onshore e offshore e degli elettrolizzatori, che più del 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione del pertinente prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette, o più del 40 % con un aumento medio di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi, è originario di un unico paese terzo:** le prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, si applicano alle aste relative a tali tecnologie per quanto riguarda i prodotti finali e i loro principali componenti specifici originari della Cina. La conformità all'articolo 7, paragrafo 3, sarà garantita se almeno il 75 % dei prodotti finali che fanno parte dell'offerta soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti finali e i loro principali componenti specifici originari della Cina. Ad esempio, un progetto eolico onshore partecipante a un'asta

⁽³³⁾ COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro principali componenti specifici originario di diversi paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) (GU C, C/2025/3236, 18.6.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3236/oj>).

⁽³⁴⁾ Esempio di criterio di ammissibilità relativo alla resilienza per la tecnologia fotovoltaica per l'anno 2026:

«In particolare, i prodotti finali e i principali componenti specifici dell'impianto elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 non possono, per tipo, essere assemblati o prodotti in un paese terzo per il quale la Commissione abbia determinato, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, che oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione dei prodotti finali è originario di un unico paese terzo o che l'approvvigionamento all'interno dell'Unione di prodotti finali originari di un unico paese terzo è aumentato in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, e in particolare:

- a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in tale paese terzo;
- b) le celle fotovoltaiche non sono originarie di tale paese terzo;
- c) gli investitori non sono originari di tale paese terzo;
- d) almeno un altro dei principali componenti specifici contenuti nell'elenco di cui all'allegato del regolamento (UE) 2025/1178 non è originario di tale paese terzo»

soggetta all'applicazione dell'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette che prevede l'installazione di 100 turbine eoliche dovrebbe impegnarsi a realizzare almeno 75 turbine conformi ai requisiti dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), evitando di includere il prodotto finale e più di tre principali componenti specifici originari della Cina. I gruppi propulsori a trasmissione diretta (incluso il generatore) e/o i gruppi propulsori con moltiplicatore di giri (incluso il generatore) non possono essere annoverati tra i principali componenti specifici originari della Cina ⁽³⁵⁾.

La logica alla base di questa norma è che per queste tecnologie esiste un rischio significativo di una maggiore dipendenza dalle importazioni dalla Cina, che potrebbe minacciare la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione europea. Questa conclusione si basa sulle tendenze attuali e previste riguardanti la domanda e l'offerta di tali tecnologie a livello mondiale e dell'Unione, come pure sul fatto che la capacità produttiva della Cina supera il 50 % della produzione mondiale e che, secondo le previsioni, la sua produzione sarà notevolmente superiore agli obiettivi nazionali e alla domanda interna stimata. È stato necessario adottare misure per perseguire l'obiettivo di politica pubblica di ridurre i rischi derivanti da dipendenze elevate attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento in un settore di importanza strategica.

L'articolo 7, paragrafo 3, non pregiudica l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, all'energia eolica onshore e offshore e agli elettrolizzatori quando la quota dell'approvvigionamento di uno dei loro principali componenti specifici originari di un unico paese terzo è superiore alle soglie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

È importante chiarire che l'articolo 7 prevede la piena armonizzazione: i) dei requisiti relativi al numero massimo di componenti che possono essere originari di un paese terzo da cui l'Unione europea è eccessivamente dipendente o nei confronti del quale sussiste un rischio significativo di maggiore dipendenza; e ii) dei componenti strategici fondamentali. Ciò significa che, per i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e i principali componenti specifici di cui all'articolo 26 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri non possono stabilire numeri diversi o individuare componenti strategici fondamentali diversi per soddisfare i requisiti minimi stabiliti all'articolo 7. Entro i limiti stabiliti all'articolo 7, è opportuno che gli offerenti mantengano flessibilità quanto alla scelta dei componenti ⁽³⁶⁾ che intendono procurarsi dal paese terzo da cui l'Unione europea è eccessivamente dipendente o nei confronti del quale sussiste un rischio significativo di maggiore dipendenza, e gli Stati membri non possono limitare tale flessibilità.

Nei casi in cui la resilienza funge da criterio di aggiudicazione nelle aste, gli Stati membri mantengono tuttavia la possibilità di promuovere un'ulteriore diversificazione rispetto a un paese da cui l'Unione europea è eccessivamente dipendente e andare oltre i requisiti minimi di cui all'articolo 7, assegnando più punti agli offerenti che superano tali requisiti minimi mediante criteri di aggiudicazione aggiuntivi, e sono incoraggiati a farlo. In pratica, gli Stati membri che hanno stabilito requisiti minimi sotto forma di criteri di aggiudicazione allineati all'articolo 7 del regolamento di esecuzione hanno la possibilità di rendere tali requisiti più ambiziosi aggiungendovi ulteriori criteri di aggiudicazione, in termini di una serie di principali componenti specifici aggiuntivi. Ad esempio, in un'asta per la diffusione dell'energia eolica onshore, uno Stato membro potrebbe decidere di assegnare un certo numero di punti agli offerenti che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) (al massimo tre principali componenti specifici sono originari del paese terzo di dipendenza) e di assegnare punti aggiuntivi agli offerenti che soddisfano requisiti più rigorosi (ad esempio al massimo due componenti sono originari del paese terzo di dipendenza). In tale contesto, per quanto riguarda il requisito minimo, gli Stati membri non possono stabilire numeri diversi né individuare componenti strategici fondamentali diversi per soddisfare tali requisiti più ambiziosi.

Come per tutti i criteri diversi dal prezzo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri possono combinare l'applicazione dei criteri di preselezione e di aggiudicazione, compresi quelli relativi alla resilienza, per soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 7. Ad esempio, uno Stato membro potrebbe decidere che i requisiti relativi al numero massimo di componenti originari del paese terzo da cui l'Unione europea è

⁽³⁵⁾ Esempio di criterio di ammissibilità relativo alla resilienza per la tecnologia eolica offshore per il 2026:

«Nella sua domanda, il richiedente deve impegnarsi a diversificare l'approvvigionamento vietando, per almeno il 75 % delle turbine eoliche del progetto, l'appalto di forniture dalla Repubblica popolare cinese per:

- la turbina eolica offshore (= prodotto finale) e
- il generatore (= principale componente specifico obbligatorio) e
- altri tre principali componenti specifici, a scelta del richiedente, tra i nove principali componenti specifici della turbina eolica.

L'elenco dei nove principali componenti specifici delle turbine eoliche figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025.

Nella sua domanda inoltre il richiedente deve impegnarsi a far sì che al massimo l'85 % dei magneti permanenti del progetto provenga dalla Repubblica popolare cinese».

⁽³⁶⁾ Dall'elenco dei prodotti finali e dei principali componenti specifici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178.

eccessivamente dipendente siano applicati come criteri di preselezione, mentre i requisiti relativi all'origine dei componenti strategici fondamentali siano applicati come criteri di aggiudicazione (ad esempio, al massimo tre principali componenti specifici dell'eolico onshore possono essere originari del paese terzo di dipendenza e sono assegnati punti se il gruppo propulsore a trasmissione diretta (compreso il generatore) e/o il gruppo propulsore con moltiplicatore di giri (compreso il generatore) non sono originari di tale paese terzo). Secondo la stessa logica, quando si applica l'articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere di applicare la resilienza come criterio di preselezione a uno o più componenti e come criterio di aggiudicazione a uno o più altri componenti, ad esempio per tenere conto della disponibilità di approvvigionamento di alcuni componenti e del possibile impatto sui costi dell'applicazione della resilienza come criterio di preselezione e non come criterio di aggiudicazione. Va tuttavia osservato che gli Stati membri non possono suddividere l'applicazione di un unico requisito minimo in più criteri combinando criteri di preselezione e di aggiudicazione, ad esempio fissando per un'asta eolica offshore un criterio di preselezione secondo cui al massimo due principali componenti specifici possono essere originari del paese terzo da cui l'Unione europea è eccessivamente dipendente e un analogo criterio di aggiudicazione per altri due principali componenti specifici, poiché l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), prevede che «al massimo quattro principali componenti specifici sono originari di tale paese terzo».

Come per tutti gli altri criteri diversi dal prezzo, e come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, gli offerenti devono impegnarsi a rispettare i requisiti di resilienza al momento dell'offerta o prima di tale data, mentre l'effettiva conformità può essere dimostrata in un momento successivo. Le autorità competenti hanno la facoltà di decidere quando verificare l'effettiva conformità ai requisiti, il che può accadere in diversi momenti nel corso della vita del progetto. Nel fissare i requisiti per dimostrare la conformità al criterio della resilienza, sarebbe importante che gli Stati membri tenessero conto dei tempi di consegna lunghi per la maggior parte dei progetti in materia di energie rinnovabili e della difficoltà per gli offerenti e i fabbricanti di sapere con largo anticipo da quale fornitore acquisteranno i prodotti finali e i principali componenti specifici, in parte a causa della variabilità della catena di approvvigionamento globale e della domanda di determinati prodotti e componenti. Sarebbe pertanto difficile per gli offerenti dimostrare la conformità ai requisiti di resilienza al momento dell'offerta che, in particolare per i progetti grandi e complessi, spesso precede di diversi anni l'effettiva messa in servizio del progetto.

Per quanto riguarda la dimostrazione della conformità al criterio della resilienza, l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione prevede che «la conformità ai criteri di cui all'articolo 7 è valutata imponendo agli offerenti di presentare documentazione doganale a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove disponibile, e altri documenti pertinenti attestanti l'origine o il luogo di assemblaggio della tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici, per mezzo di fatture o altro». Il regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce le norme e le procedure per le operazioni doganali all'interno dell'UE, che comprendono il concetto di regole di origine ai fini dell'individuazione del luogo di origine di un prodotto. Le regole di origine non preferenziale sono indicate nella «Table of list rules conferring non-preferential origin on products (following the classification in the CN)» della Commissione europea. L'allegato I degli orientamenti relativi all'attuazione dell'articolo 28 ⁽³⁷⁾ illustra le voci del sistema armonizzato associate alle tecnologie a zero emissioni nette che sono più pertinenti per l'articolo 26 e l'articolo 28 del regolamento sull'industria a zero emissioni nette. Tali voci possono essere verificate a fronte della tabella della Commissione europea ai fini della determinazione delle regole di origine non preferenziale applicabili nel contesto del codice doganale dell'Unione. Gli offerenti dovrebbero fornire le dichiarazioni in dogana come documentazione principale per dimostrare la conformità rispetto al criterio della resilienza.

Per quanto concerne l'origine non preferenziale, si applica il principio della libera prova, il quale implica la possibilità di utilizzare un'ampia serie di documenti e prove affidabili al fine di dimostrare il luogo di fabbricazione o di assemblaggio di un prodotto quale dichiarato nelle dichiarazioni doganali. Tali documenti potrebbero includere fatture, numeri di identificazione del prodotto, numeri o codici di serie, targhette indicatrici, certificati di origine, polizze di carico e altri documenti di trasporto, distinte dei materiali, dichiarazioni dei fornitori, bolle di consegna, contratti con i fornitori, certificati di ispezione in fabbrica o sistemi di esecuzione della fabbricazione. Sebbene possa essere necessario verificare il contributo alla resilienza per ciascun principale componente specifico di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette (nei vari livelli della sua catena del valore), le dichiarazioni doganali forniscono soltanto informazioni sull'origine dei principali componenti specifici importati nell'UE e non su altri principali componenti specifici, ad esempio quelli a un livello successivo della catena del valore o quelli prodotti nell'UE.

⁽³⁷⁾ Comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi all'attuazione dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) (GU C, C/2026/123, 7.1.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2026/123/oj>).

Per questo motivo l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione afferma che la documentazione doganale dovrebbe essere fornita ove disponibile e che può essere integrata da altri documenti pertinenti attestanti l'origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei principali componenti specifici conformemente alle loro regole di origine non preferenziale. Ad esempio, nel caso di un modulo fotovoltaico, la dichiarazione doganale fornisce informazioni soltanto sull'origine del modulo stesso. Al fine di determinare l'origine dei principali componenti specifici sottostanti (ossia vetro solare, celle fotovoltaiche, wafer fotovoltaici, lingotti di silicio di grado solare e silicio policristallino di grado solare) sono necessari altri documenti tra quelli sopra elencati. L'articolo 16, paragrafo 5, menziona le fatture come possibile documento giustificativo da utilizzare a tal fine. Gli Stati membri possono comunque richiedere altri documenti recanti informazioni affidabili che colleghino i prodotti al rispettivo luogo di fabbricazione o di assemblaggio. Tali documenti potrebbero includere numeri di identificazione del prodotto, numeri o codici di serie, targhette indicatrici, certificati di origine, polizze di carico e altri documenti di trasporto, distinte dei materiali, dichiarazioni dei fornitori, bolle di consegna, contratti con i fornitori, certificati di ispezione in fabbrica o sistemi di esecuzione della fabbricazione. Se un offerente non presenta un documento pertinente attestante l'origine o il luogo di assemblaggio di un prodotto finale o di un principale componente specifico, gli Stati membri dovrebbero considerare automaticamente che tali prodotti finali o principali componenti specifici sono originari di un paese da cui l'UE è fortemente dipendente o sono assemblati in tale paese.

Se durante l'attuazione del progetto è necessario cambiare i fornitori, questi devono rispettare i criteri stabiliti nell'asta originaria in cui è stata selezionata l'offerta. Ad esempio, laddove siano stati applicati i criteri di resilienza, le sostituzioni di componenti in un progetto dovrebbero essere consentite solo se conformi al contributo alla resilienza inizialmente previsto. Dovrebbero applicarsi eccezioni solo se la conformità ai criteri d'asta comporterebbe incompatibilità tecniche.

4.5. Contributo alla sostenibilità

Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento sull'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero valutare il contributo delle aste alla sostenibilità esaminando la sostenibilità ambientale delle offerte o il loro contributo all'innovazione o all'integrazione del sistema energetico.

4.5.1. Sostenibilità ambientale

Il contributo di un'asta alla sostenibilità può essere valutato fissando criteri di sostenibilità ambientale diversi dal prezzo che valutino l'impatto sul clima e sull'ambiente. Tali criteri devono andare oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto applicabile, compreso il diritto nazionale e dell'UE. Come chiarito al considerando 16 del regolamento di esecuzione, nel definire i criteri di sostenibilità ambientale gli Stati membri possono applicare uno o più criteri di sostenibilità ambientale stabiliti nel regolamento di esecuzione o altri criteri che reputino pertinenti. Se scelgono di applicare i criteri elaborati nel regolamento di esecuzione, gli Stati membri devono seguire la metodologia stabilita nel regolamento.

Per quanto riguarda l'impronta di carbonio, attualmente non esistono metodologie armonizzate vincolanti dell'Unione per le tecnologie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione. La Commissione ha annunciato che si adopererà per semplificare e armonizzare le metodologie di contabilizzazione del carbonio⁽³⁸⁾. Nell'ambito del regolamento che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili⁽³⁹⁾, la Commissione potrebbe lavorare sulle informazioni relative agli indicatori ambientali del ciclo di vita, come l'impronta di carbonio, secondo un approccio diverso dai requisiti di etichettatura energetica e da altri indicatori di sostenibilità ambientale, come la riciclabilità.

Nel frattempo, il regolamento di esecuzione fornisce informazioni su quali principi dovrebbe seguire tale valutazione dell'impronta di carbonio (sulla base dell'analisi del ciclo di vita, o LCA) in termini di requisiti di trasparenza e qualità dei dati. Dovrebbe anche garantire che l'impronta di carbonio copra una serie di fasi del ciclo di vita. Poiché la disponibilità e l'affidabilità dei dati per tutte le fasi della LCA possono variare, è opportuno tenerne conto nella definizione dei limiti del sistema e delle ipotesi per l'impronta di carbonio⁽⁴⁰⁾.

⁽³⁸⁾ Comunicazione «Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione» (COM(2025) 85).

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

⁽⁴⁰⁾ La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione può essere considerata un riferimento pertinente per i dati e gli orientamenti specifici per lo sviluppo.

4.5.2. *Innovazione*

Il criterio dell'innovazione mira a garantire che, quando l'innovazione è integrata in un'asta, i progetti vincitori dimostrino un miglioramento tangibile rispetto allo stato attuale dell'arte. Riconoscendo che l'innovazione può produrre una varietà di effetti, il regolamento di esecuzione non impone restrizioni ai settori in cui questa dovrebbe verificarsi. Tali settori saranno invece definiti durante il processo di progettazione dell'asta, sulla base degli obiettivi specifici di innovazione fissati dagli Stati membri che organizzano l'asta. Il regolamento di esecuzione distingue tra aste orientate esclusivamente all'innovazione e aste che includono alcuni aspetti innovativi ma si concentrano principalmente sulla diffusione. Il regolamento di esecuzione impone quindi obblighi diversi a seconda della natura dell'innovazione perseguita.

4.5.3. *Integrazione del sistema energetico*

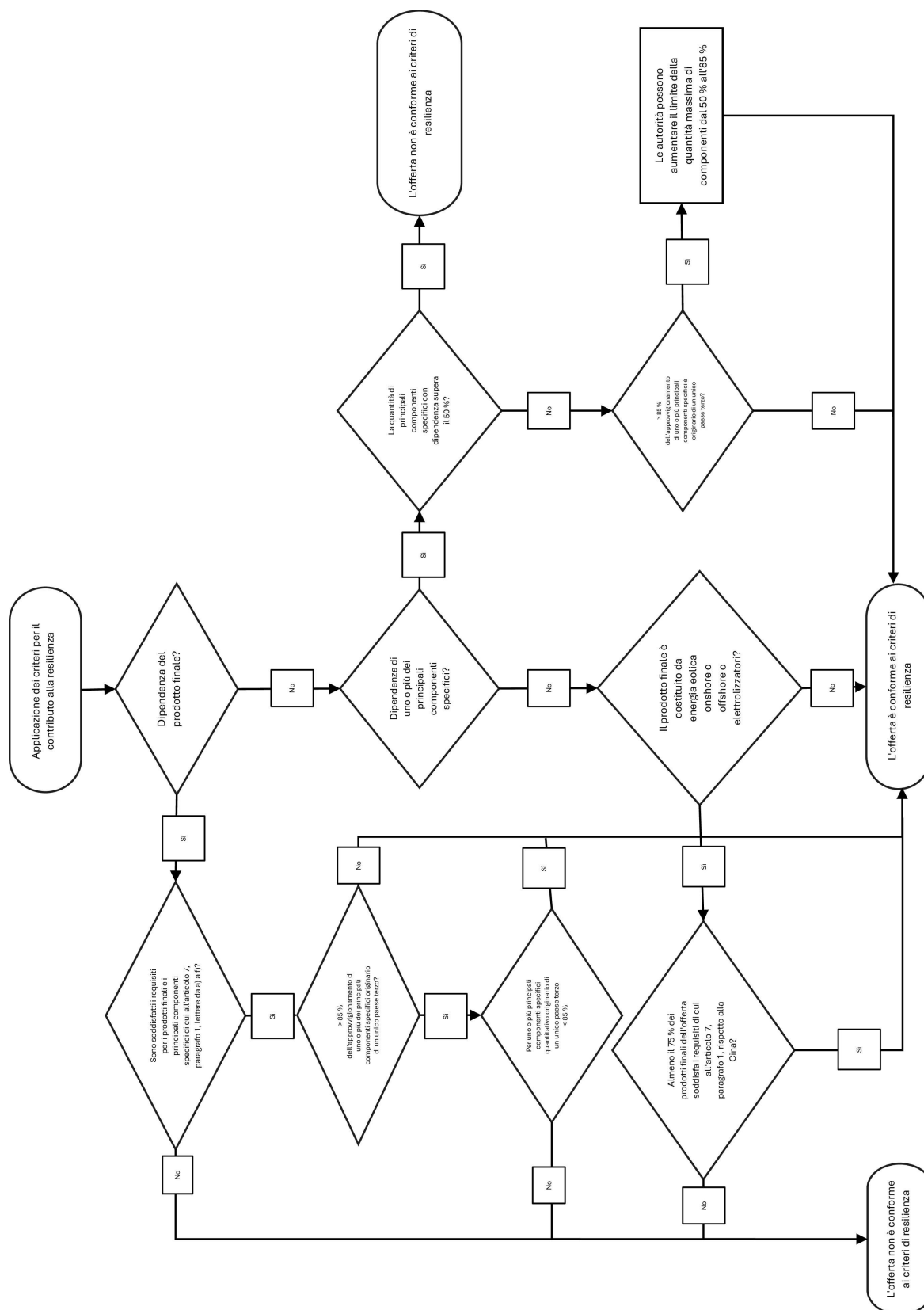
L'integrazione del sistema energetico, definita nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette, si riferisce all'aumento dell'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico e al conseguimento dell'efficienza a livello di sistema, anche tra i vettori energetici, le infrastrutture e i settori della domanda. L'obiettivo generale dell'integrazione del sistema energetico è fornire servizi energetici privi di combustibili fossili, flessibili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile.

Il regolamento di esecuzione stabilisce criteri diversi dal prezzo per l'integrazione del sistema energetico nelle aste per le energie rinnovabili, al fine di contribuire a ridurre i costi del sistema energetico affrontando l'impatto che il funzionamento dei progetti di energia rinnovabile esercita sul sistema. Il contributo delle offerte all'integrazione del sistema energetico dovrebbe essere valutato in base alla loro capacità di contribuire a ridurre le esigenze del sistema, sulla base di tre dimensioni: 1) flessibilità temporale, 2) impatto determinato dall'ubicazione e 3) connessioni tra vettori energetici.

L'articolo 15 mira a garantire che siano prese in considerazione tutte e tre le dimensioni e non soltanto, ad esempio, la flessibilità temporale. Il motivo è che, dal punto di vista dell'integrazione del sistema energetico, tutte le dimensioni sono interdipendenti, per cui è difficile separarle. Il regolamento di esecuzione impone di tenere conto di tutte e tre le dimensioni nella progettazione di un'asta, ma non richiede che siano tutte attuate nell'ambito del criterio diverso dal prezzo relativo all'integrazione del sistema energetico.

ALLEGATO 1

Diagramma di flusso del criterio della resilienza



ALLEGATO 2

Esempio di impianti fotovoltaici conformi al regolamento sull'industria a zero emissioni nette a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione

Poiché è stata individuata una dipendenza relativa all'approvvigionamento da un unico paese terzo, la conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione è garantita se:

- ✓ il sistema fotovoltaico non è assemblato in tale paese terzo;
- ✓ gli invertitori per fotovoltaico e le celle fotovoltaiche non sono originari di tale paese terzo;
- ✓ i moduli fotovoltaici non sono assemblati in tale paese terzo;
- ✓ almeno un altro principale componente specifico non è originario di tale paese terzo.

ALLEGATO 3

Esempio di turbina onshore conforme al regolamento sull'industria a zero emissioni nette a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione



≥ 75 % delle turbine deve essere conforme all'articolo 7, paragrafo 1, relativamente alla Cina:

- ✓ le turbine (prodotto finale) non sono originarie della Cina
- ✓ al massimo tre principali componenti specifici sono originari della Cina, esclusi i gruppi propulsori/generatori

Per **TUTTE** le turbine: al massimo l'85 % dei magneti permanenti del progetto sarà proveniente dalla Cina (articolo 7, paragrafo 2).